

ACCORDO QUADRO UNIVERSITÀ/DIPARTIMENTO CON ENTI TERZI PUBBLICI E PRIVATI TRA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA - Dipartimento di Studi Umanistici, Lettere, Beni Culturali, Scienze della formazione (di seguito "Dipartimento"), C.F. 94045260711, P.IVA 03016180717, con sede legale in Foggia, CAP 71121, Via Arpi n. 176, PEC ricercaformazione.studiumanistici@cert.unifg.it, rappresentata dalla Direttrice *pro tempore*, Prof.ssa Barbara De Serio autorizzata alla sottoscrizione del presente atto con delibera del Consiglio di Dipartimento espresso nella seduta del 27/04/2026

E

Istituto Comprensivo Foscolo – Gabelli (di seguito "scuola"), C.F. 80030630711, con sede legale in Foggia, CAP 7112, Via Carlo Baffi 2/4, PEC fgic86100g@pec.istruzione.it, rappresentata dalla Dirigente Fulvia Ruggiero, autorizzata alla sottoscrizione del presente atto con delibera del Consiglio d'Istituto in data 27/03/2026 di seguito indicato come "Parte"

VISTO

- a) il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), approvato con il D.M. 851/2015, che promuove l'innovazione didattica attraverso l'uso delle tecnologie digitali nel contesto educativo;
- b) il Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 161 del 14 giugno 2022, che adotta il "Piano Scuola 4.0" nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finalizzato alla trasformazione delle classi tradizionali in ambienti di apprendimento innovativi e alla creazione di laboratori per le professioni digitali del futuro;
- c) Università ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;
- d) l'articolo 4 dello Statuto dell'Università di Foggia, ai sensi del quale l'Ateneo, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può stabilire rapporti con enti pubblici e privati italiani attraverso contratti e convenzioni per ogni forma di cooperazione didattica e scientifica e comunque per lo svolgimento di attività di comune interesse;

PREMESSO CHE

- a) L'Università degli Studi di Foggia - Dipartimento di Studi Umanistici ha interesse a promuovere attività di ricerca e formazione nell'ambito del Game-Based Learning come motore di innovazione metodologica, ponendo al centro dell'indagine l'utilizzo di Minecraft Education Edition come laboratorio virtuale immersivo, valorizzando il ruolo delle nuove tecnologie per migliorare l'apprendimento e l'inclusione scolastica;
- b) L'Istituto Comprensivo Foscolo – Gabelli è impegnato in percorsi di innovazione didattica e inclusione scolastica, con particolare attenzione alle metodologie immersive come strumento di supporto per l'apprendimento personalizzato e il sostegno agli studenti con bisogni educativi speciali (BES);

- c) Le Parti intendono con il presente Accordo Quadro disciplinare condizioni, nonché tempi e modalità di conclusione di future convenzioni attuative, dai quali si attendono risultati concreti in termini di innovazione didattica, miglioramento dell'inclusione scolastica e potenziamento delle competenze digitali, attraverso l'integrazione di tecnologie avanzate, metodologie immersive e strumenti di gamification.

**TUTTO CIÒ PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Articolo 1 – Premesse

Le premesse al presente accordo quadro costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Articolo 2 – Oggetto

Le Parti intendono instaurare una generale attività di collaborazione a carattere continuativo che copra uno spettro temporale pluriennale, per lo svolgimento di programmi di interesse comune e per regolamentare gli aspetti generali delle future attività da svolgere in maniera coordinata, in relazione ad attività di ricerca e sviluppo, di studio e formazione di comune interesse.

In particolare, la collaborazione avrà ad oggetto la realizzazione di un progetto di ricerca-azione sull'impiego della piattaforma Minecraft Education Edition come ambiente di apprendimento immersivo, finalizzato a valutare l'efficacia delle tecnologie ludico-educative nel miglioramento dei processi di apprendimento.

La collaborazione potrà riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) attività di ricerca e sperimentazione didattica, quali studi sull'impatto delle metodologie di game based learning nei processi di apprendimento, sperimentazioni sull'utilizzo di ambienti virtuali immersivi nella didattica e analisi comparative tra metodologie tradizionali e approcci innovativi;
- b) attività di progettazione e realizzazione di percorsi didattici sperimentali che utilizzino Minecraft Education Edition come ambiente di apprendimento digitale, con particolare riferimento allo sviluppo delle competenze logico-matematiche, scientifiche, linguistiche e alla sensibilizzazione verso le tematiche ambientali e della sostenibilità;
- c) attività di monitoraggio e valutazione dei risultati della sperimentazione, attraverso la raccolta e l'analisi di dati relativi al rendimento scolastico, al livello di coinvolgimento degli studenti e allo sviluppo delle competenze trasversali;
- d) attività di formazione e aggiornamento rivolte ai docenti, finalizzate all'utilizzo consapevole delle tecnologie digitali e delle metodologie di game based learning nella pratica didattica;

Le attività di cui sopra saranno di volta in volta definite anche mediante la stipula di apposite convenzioni attuative, di cui al successivo art. 6, [che in ogni caso richiameranno e rispetteranno il presente accordo quadro]

Articolo 3 – Obblighi/impegni delle Parti

L'Università degli Studi di Foggia – Dipartimento di Studi Umanistici si impegna a:

- a) Fornire supporto scientifico e metodologico per lo sviluppo dei progetti di ricerca e innovazione didattica.

- b) Mettere a disposizione esperti e ricercatori per l'implementazione delle attività di formazione e sperimentazione.
- c) Monitorare e valutare l'impatto delle azioni progettuali attraverso studi e analisi sui risultati conseguiti.
- d) Promuovere la diffusione delle best practices e dei risultati delle sperimentazioni condotte nell'ambito dell'accordo.

L'Istituto Comprensivo Foscolo – Gabelli si impegna a:

- a) Partecipare attivamente alla sperimentazione didattica prevista dal progetto.
- b) Mettere a disposizione spazi e risorse per la realizzazione di attività laboratoriali.
- c) Favorire il coinvolgimento del corpo docente nell'implementazione delle attività basate sul Game Based Learning e sull'utilizzo della piattaforma Minecraft Education Edition nelle classi coinvolte.
- d) Monitorare e documentare gli effetti delle nuove metodologie implementate, con particolare attenzione all'inclusione e al miglioramento dell'apprendimento.
- e) Stimolare la partecipazione attiva degli studenti nelle attività progettuali, promuovendo l'uso delle tecnologie educative e delle metodologie esperienziali.
- f) le risorse e le strutture possono essere messe a disposizione solo se a titolo non oneroso e senza costi per l'istituzione scolastica. E comunque, visto il regolamento d'istituto, se le attività da svolgere negli ambienti d'apprendimento messi a disposizione riguardano sempre gli studenti interni.

Articolo 4 – Costi

Il presente Accordo non comporta costi a carico delle Parti: eventuali costi saranno specificati nelle successive convenzioni attuative di cui all'art.6 che individueranno anche le strutture di ciascuna Parte alla quale detti costi saranno imputati.

Articolo 5 – Referenti

Il Dipartimento di Studi Umanistici indica quale referente del presente accordo quadro il Prof. Luigi Traetta, recapito e-mail luigi.traetta@unifg.it in qualità di docente responsabile dell'attività di ricerca della dott.ssa Nadia Di Leo, recapito e-mail nadia.dileo@unifg.it; l'Istituto Comprensivo Foscolo – Gabelli indica quale referente del presente accordo quadro la Dirigente Dott.ssa Fulvia Ruggiero, recapito e-mail fgic86100g@istruzione.it;

che congiuntamente redigono un rapporto finale di attività con valutazione dei risultati conseguiti e una relazione programmatica di attività futura, da sottoporre per valutazione ai rispettivi organi competenti ai fini dell'eventuale rinnovo o proroga del presente accordo.

Articolo 6 – Convenzioni attuative

La collaborazione tra l'Università di Foggia – Dipartimento di Studi Umanistici e l'Istituto Comprensivo Foscolo - Gabelli è definita anche, per la realizzazione dei progetti più articolati, tramite la stipula di apposite convenzioni attuative cui è demandata in concreto la disciplina esecutiva di dettaglio delle attività comuni, redatti nel rispetto di quanto già stabilito dal presente accordo, al quale dovrà essere peraltro fatto espresso richiamo e che dovranno comunque rientrare nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ateneo.

La cooperazione tra le Parti troverà attuazione nel rispetto del principio di reciprocità ed equa distribuzione degli oneri annessi e/o di adeguata ripartizione della titolarità dei risultati scaturiti. Tali atti negoziali saranno autorizzati e sottoscritti secondo le rispettive normative e procedure interne.

Le Parti si propongono di pervenire alla stipula di una o più convenzioni attuative entro 18 mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo.

Salvo che l'una Parte ne richieda la proroga di ulteriori 6 mesi, qualora allo scadere del termine di cui al precedente comma non sia stato concluso alcun atto, il presente Accordo si intenderà cessato ad ogni effetto.

Articolo 7 – Titolarietà e uso dei risultati

Fermo restando che le Parti sono titolari esclusive dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, nell'ipotesi in cui lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo porti a risultati congiunti, la proprietà degli stessi sarà attribuita alle Parti in modo da rispecchiare la partecipazione scientifica ed economico-finanziaria di ciascuna di esse. In caso di risultati suscettibili di privativa, successivi accordi determineranno la ripartizione dei costi, le modalità di gestione e sfruttamento congiunta di eventuali titoli di proprietà industriale e intellettuale, nonché i termini e le condizioni per la difesa giudiziale dei titoli acquisiti. Le Parti concordano sin d'ora che, qualora i risultati fossero suscettibili di tutela nell'ambito della proprietà industriale/intellettuale, le eventuali pubblicazioni dovranno essere ritardate per il tempo necessario al deposito/registrazione dei titoli.

Articolo 8 – Obblighi di riservatezza

Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente accordo e conseguentemente si impegnano a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte;
- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo.

Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Articolo 9 – Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali, forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste dal presente accordo quadro, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation, di seguito GDPR).

Le Parti, anche nella fase di attuazione del presente accordo quadro, sono tenute a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR, verificando ed aggiornando periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25; sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati di apposite informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14. Devono altresì garantire l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR.

Il titolare del trattamento dei dati è il Magnifico Rettore protocollo@cert.unifg.it

Articolo 10 - Rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione

Le Parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto:

- a. del DPR 16 aprile 2013, n. 62, recante disposizioni in materia di codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei codici di comportamento aziendali;
- b. delle misure di prevenzione contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e pubblicati sui rispettivi siti istituzionali, nelle sezioni dedicate all'Amministrazione Trasparente di cui al d.lgs. n. 33/2013.

Articolo 11 – Durata, proroga, rinnovo, cessazione

Il presente accordo quadro ha durata di 3 anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. Le convenzioni attuative di cui al precedente articolo 6, saranno al più tardi stipulate entro 18 mesi dalla stipula del presente Accordo Quadro.

Qualora allo scadere del termine di cui al precedente comma non sia stata conclusa alcuna convenzione, il presente Accordo Quadro si intenderà cessato ad ogni effetto.

Il presente accordo potrà essere:

- prorogato per ulteriori periodi di pari durata, sulla base di un accordo scritto (scambio di lettere), che si affiancherà al testo originario immutato dell'accordo già sottoscritto, approvato dai rispettivi organi competenti e conseguente all'intervenuta positiva valutazione dei medesimi organi deliberanti in merito al rapporto finale di attività con valutazione dei risultati conseguiti e alla relazione programmatica di attività futura, di cui al precedente articolo 5;
Il mancato invio, entro 60 gg dalla scadenza dell'atto originario, di comunicazione scritta di accettazione della proroga, costituirà giusta causa di recesso per la controparte;
- rinnovato per ulteriori periodi di pari durata, sulla base della sottoscrizione di una nuova versione corretta e modificata dell'accordo originario, approvata dai rispettivi organi competenti e conseguente all'intervenuta positiva valutazione dei medesimi organi deliberanti in merito al rapporto finale di attività con valutazione dei risultati conseguiti e alla relazione programmatica di attività futura, di cui al precedente articolo 5.

Articolo 12 - Recesso e scioglimento

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo quadro ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).

Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguita.

In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso.

Articolo 13 – Controversie

Le Parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere dall'interpretazione e dall'applicazione del presente accordo.

Le Parti convengono che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazione e applicazione dell'accordo medesimo sarà rimessa alla competenza dell'autorità giudiziaria e che sarà competente in via esclusiva il Foro di Foggia, ferma restando la giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo regionale competente ai sensi

dell'articolo 133, lettera a) numero 2) del decreto legislativo 8 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo).

Articolo 14 – Sottoscrizione, registrazione e imposta di bollo

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5 primo comma D.P.R.131 del 26/4/1986 ed art.4, tariffa Parte seconda allegata al medesimo decreto. Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico di norma del contraente Università degli studi di Foggia.

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art.15 co 2-bis della legge 7 agosto 1990, n.241.

L'imposta di bollo in questi casi è assolta ai sensi del Decreto del Ministero per l'Economia e le Finanze del 17/06/2014 e sarà a carico di norma del contraente secondo quanto disposto per legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

UNIVERSITÀ DI FOGGIA
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
LA DIRETTRICE
PROF.SSA BARBARA DE SERIO

ISTITUTO COMPRENSIVO FOSCOLO – GABELLI
LA DIRIGENTE
DOTT.SSA FULVIA RUGGIERO